



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2518

DEL 17/07/2025

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2131 DEL 16/06/2025

- ANNULLAMENTO

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: determina dirigenziale n. 2131 del 16/06/2025**

**- annullamento**

Nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara l'Ing. Antonio Busich, Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20.09.2018 nomina confermata con delibera n.1719 del 20.11.2023 e nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

### **Premesso che:**

- con determina n.1806 del 20/05/2025 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi indiceva una procedura ad evidenza pubblica, nella forma dell'affidamento diretto di cui all'art.50 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023, al fine di individuare l'operatore economico al quale affidare i lavori d'installazione di climatizzatori senza unità esterna Olimpia Unico presso la palazzina "F" ex ospedale di Pescara, attualmente adibita ad uffici direzionali della ASL di Pescara;

- con determina n.2131 del 16/06/2025 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi aggiudicava la procedura, identificata dal CIG B72AC70BA, espletata ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. a) del D.lgs.36/2023 per l'affidamento dei lavori d'installazione di climatizzatori senza unità esterna Olimpia Unico presso la palazzina "F" ex ospedale di Pescara, attualmente adibita ad uffici direzionali della ASL di Pescara alla S.C. IMPIANTI s.r.l. – P.I. e C.F. 02509380693 per un importo complessivo di € 35.157,03 iva esclusa di cui € 34.157,03 iva esclusa per i lavori ed € 1.000,00 iva esclusa per gli oneri della sicurezza.

**Considerato che** il designato Responsabile Unico di Progetto, l'Ing. Roberto Breda, Dirigente dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, con nota del 01/07/2025, comunicava al sottoscritto che nel progetto esecutivo e, di conseguenza, negli atti di gara, è stata indicata, quale categoria dei lavori da eseguire, la OG1 (lavori edili) mentre gli interventi da effettuare sulla palazzina "F" ex ospedale di Pescara, attualmente adibita ad uffici direzionali della ASL di Pescara, rientrano nella categoria di lavoro OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) o nelle categorie di lavoro OS2A e OS2B (lavori di restauro e manutenzione di beni culturali), in quanto l'edificio oggetto dei lavori è sottoposto a vincolo della soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio come disposto dagli articoli 4 e 10 dell'Allegato II al D.lgs.36/2023.

### **Preso atto che:**

- il designato Responsabile Unico di Progetto invitava alla procedura di gara, identificata dal CIG B72AC70BA, un numero, ritenuto congruo, di operatori economici iscritti alla piattaforma telematica acquistiinretepa per la categoria di lavoro OG1;

- per la procedura in parola perveniva un'unica offerta, quella della S.C. IMPIANTI s.r.l. – P.I. e C.F. 02509380693.

**Verificato che** l'aggiudicataria della procedura identificata dal CIG B72AC70BA, la S.C. IMPIANTI s.r.l., per le categorie di lavoro OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela), OS2A e OS2B (lavori di restauro e manutenzione di beni culturali) non è in possesso di attestazione SOA.

**Rilevato che**, nell'ambito dell'affidamento, sono presenti circostanze di potenziale illegittimità del relativo provvedimento, con particolare riferimento all'errata individuazione della categoria dei lavori da fare eseguire all'aggiudicatario.

**Dato atto che**, in data 08/07/2025, il Responsabile Unico di progetto invitava la S.C. IMPIANTI s.r.l. a dimostrare la propria capacità ad eseguire i lavori inerenti alla categoria OG2 oppure alle categorie OS2A e OS2B producendo, entro e non oltre sette giorni dalla ricezione della comunicazione, una dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023 facendo presente all'operatore economico che, in caso di mancata dimostrazione della capacità ad eseguire i lavori in parola, la Stazione appaltante avrebbe proceduto all'annullamento del provvedimento di aggiudicazione della procedura in oggetto disposta con la determina dirigenziale n.2131 del 16/06/2025.

**Rilevato che** in data 08/07/2025 la S.C. IMPIANTI s.r.l. comunicava al Responsabile unico di progetto di non disporre, per le categorie di lavoro OG2, OS2A e OS2B, i requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

**Ritenuto che** sussistano le ragioni di interesse pubblico all'annullamento della citata determina n.2131 del 16/06/2025, ravvisabili nell'impossibilità di far eseguire i lavori sulla palazzina "F" ex ospedale di Pescara, attualmente adibita ad uffici direzionali della ASL di Pescara alla S.C. IMPIANTI s.r.l. in quanto l'edificio oggetto dei lavori è sottoposto a vincolo della soprintendenza archeologica delle belle arti e paesaggio come disposto dagli articoli 4 e 10 dell'Allegato II al D.lgs.36/2023 e l'operatore economico attualmente non è in possesso, per le categorie di lavoro OG2, OS2A e OS2B né di una certificazione SOA né dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del D.lgs. 36/2023.

**Considerato che:**

- tra l'aggiudicazione e l'annullamento di ufficio della stessa trascorrerà un ragionevole lasso di tempo in ossequio al disposto del citato art. 21 nonies L. 241/90;
- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell'intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse;
- l'art. 17, comma 10 del D.lgs.36/2023 fa salvo l'esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante, anche dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace, fino alla stipulazione del contratto, richiamato, altresì, nel principio di diritto comune di cui all'art. 1328 c.c., in base al quale la proposta di concludere il contratto, qual è l'atto di indizione della gara, ancorché espressa in forma pubblicistica e subordinata all'osservanza delle regole procedurali per la scelta del contraente, è sempre revocabile fino a che l'accordo non sia concluso.

**Ritenuto che:**

- ai sensi dell'art. 21-*nonies* della L.241/1990, ricorrono i presupposti per procedere all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione della gara in oggetto disposta con la citata Determinazione n.2131 del 16/06/2025 in favore della ditta S.C. IMPIANTI s.r.l.

## **IL DIRIGENTE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

- Visto il D.lgs. 36/2023.
- Vista la L.241/1990.
- Vista la determina dirigenziale n.1806 del 20/05/2025.
- Vista la determina dirigenziale n.2131 del 16/06/2025.
- Vista l'attività istruttoria espletata dall'ing. Roberto Breda, Dirigente dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, in qualità di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023

## **D E T E R M I N A**

- **di annullare** d'ufficio ed ex tunc, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 241/1990, per le ragioni di interesse pubblico di cui in premessa, la determina n.2131 del 16/06/2025, con la quale è stata aggiudicata alla S.C. IMPIANTI s.r.l. la procedura, identificata con il CIG B72AC70BA espletata ai sensi dell'art.71 del D.lgs.36/2023 per l'affidamento dei lavori d'installazione di climatizzatori senza unità esterna Olimpia Unico presso la palazzina "F" ex ospedale di Pescara, attualmente adibita ad uffici direzionali della ASL di Pescara, nonché tutti gli atti successivi della relativa procedura;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio Aziendale e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- **di conferire** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività;

## UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Antonello Scudieri	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto:    Anno :

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 17/07/2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---